MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA

Art. 3

Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale

Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3".

Versione in vigore dal 5 gennaio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata
Estremi	Legge 19 dicembre 2002, n. 277
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-26-luglio-1975-n-354-in-materia-di-liberazione/art-3-estensione-della-normativa-in-tema-di-liberazione-anticipata-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it